



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE

Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta col n. R.G. 50673/2025 instaurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 *decies* c.p.c. e vertente tra

Parte_1 (**già** **Parte_2** , in persona legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Tumbarello e Andrea Pissagroia, giusta procura in calce al ricorso

RICORRENTE

e

CP_1

CONVENUTA CONTUMACE

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 281 *decies* e segg. c.p.c. depositato in data 6.11.2025 la **Parte_1** [...] ha agito in giudizio nei confronti della sig.ra **CP_1** nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, al fine di ottenere la condanna della predetta al pagamento in suo favore dell'importo di € 10.473, a titolo di canoni insoluti, interessi di mora, capitale residuo e penale contrattuale in relazione al contratto di locazione finanziaria n. 200820/16969 (rif. int. n. 249449) sottoscritto *inter partes* in data 5.12.2022, oltre che alla restituzione del bene oggetto

di contratto; nonostante rituale notifica, la resistente non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 25.3.2026, ne veniva dichiarata la contumacia.

La causa, rientrando nella competenza del Tribunale in composizione monocratica e suscettibile nelle previsioni di cui all'art. 281 *decies* c.p.c., in considerazione della sua natura prettamente documentale stante la possibilità di decisione immediata sulla base degli atti, è stata decisa nelle forme del rito semplificato per le motivazioni che seguono.

L'azione introdotta dalla Parte_1 con il presente ricorso trae origine dalla vicenda relativa alla stipula del contratto di locazione finanziaria n. n. 200820/16969 (rif. int. n. 249449) sottoscritto *inter partes* in data 5.12.2022, avente ad oggetto la locazione finanziaria, da parte della resistente, di un distributore automatico di sigarette BIG ONE 74T con accessori e, sul presupposto del mancato pagamento dei canoni mensili a far data dal marzo 2025, ha ad oggetto la declaratoria di intervenuta risoluzione di diritto del contratto in parola ai sensi del relativo art. 12 e la condanna della convenuta al pagamento dei canoni insoluti, degli interessi di mora, del capitale residuo e della penale contrattuale di cui al menzionato articolo delle condizioni generali di contratto, oltre che alla restituzione dei beni mobili oggetto di contratto.

La domanda proposta dalla società ricorrente attrice risulta fondata e, come tale, merita accoglimento.

Le circostanze fattuali su cui trova fondamento la domanda sono documentalmente comprovate, oltre che avvalorate dal complessivo comportamento processuale della parte convenuta che, nonostante regolare notifica, non ha inteso costituirsi in giudizio, così precludendosi la possibilità di muovere qualsivoglia contestazione alle domande avverse: è in atti il contratto di locazione finanziaria del 5.12.2022 con le relative condizioni generali; è in atti il verbale di consegna del bene; è in atti la lettera di risoluzione del 28.8.2025 ed è in atti l'estratto conto relativo al contratto oggetto di causa.

A mente dell'art. 12 del contratto di locazione finanziaria "...il mancato pagamento da parte dell'Utilizzatore di n. 4 (quattro) canoni mensili anche non consecutivi o di un importo equivalente, potrà dare luogo alla risoluzione di diritto della locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1456 c.c...".

Risultando, quindi, in punto di fatto provato dalla documentazione in atti (e non contestato dalla parte resistente) l'inadempimento contrattuale della predetta alle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione per cui è causa, si rileva, in punto di diritto, che l'operatività della clausola risolutiva espressa necessita, quale presupposto sostanziale e processuale, di una dichiarazione della parte di volersene avvalere, secondo l'insegnamento della S.C. *"...la risoluzione di diritto di un contratto non opera automaticamente per effetto del mero inadempimento di una delle parti, ma nel momento in cui il contraente nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunica all'altro contraente l'intenzione di volersene avvalere con manifestazione che, in assenza di espressa previsione formale, può essere consacrata anche in un atto giudiziale..."* (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 7178 del 16.05.2002); ed ancora: *"...in tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, sicché la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunciata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere..."* (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 16993 dell'1.8.2007).

Nel caso di specie, parte ricorrente, con comunicazione del 28.8.2025 (notificata a mezzo PEC in pari data), espressamente contestava alla convenuta l'inadempimento nel versamento dei canoni e, nel ratificare allo stesso la risoluzione del contratto, formulava istanza di pagamento dei canoni insoluti e della penale contrattuale, con diffida all'immediata riconsegna dei beni, così espressamente dando atto di volersi avvalere della clausola di cui all'art. 12 del contratto di riferimento, ed esercitando il suo diritto potestativo ad avvalersi di detta previsione, senza che possa a questo punto assumere rilevanza alcuna la valutazione dell'importanza e della gravità dell'inadempimento del convenuto, essendo stata già pattiziamente prevista e predeterminata la tipologia dell'inadempimento idonea a determinare la risoluzione di diritto del contratto.

Risultano, pertanto, dovuti i canoni maturati fino al momento della risoluzione contrattuale; risulta pure dovuta la penale di cui al medesimo art. 12, a mente del quale *"...l'Utilizzatore dovrà restituire il bene e pagare immediatamente i corrispettivi periodici insoluti, maturati fino alla data della risoluzione maggiorati dei relativi interessi di mora, gli eventuali interessi di mora maturati su canoni tardivamente pagati, nonché ogni spesa, onere o tributo che il Concedente*

abbia sopportato in ragione di detta risoluzione ...(omissis) ... ed una penale di risoluzione pari al 5% dell'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del valore residuo indicato nelle condizioni particolari, fermo restando che il Concedente non potrà mai pretendere attraverso la penale più di quanto avrebbe ottenuto se il contratto avesse avuto esecuzione fino alla scadenza naturale...".

Sul piano del *quantum* appaiono corretti i conteggi effettuati da parte ricorrente per il complessivo importo di € 10.473,00, a titolo di canoni insoluti, interessi di mora, capitale residuo e penale contrattuale.

Ritenuta, in conclusione, fondata la domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 281 *undecies* c.p.c., è necessario provvedere alla regolamentazione delle spese di giudizio che, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico di parte resistente in ossequio al principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* in persona legale rappresentante *pro tempore*, con ricorso *ex artt.* 281 *decies* e segg. c.p.c. depositato in data 6.11.2025, nei confronti di *CP_1*, **così** provvede:

- in accoglimento della domanda, condanna la resistente al pagamento, in favore di controparte, del complessivo importo di € 10.473,00, per i titoli di cui al ricorso, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo, nonché alla restituzione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 200820/16969 (rif. int. n. 249449) del 5.12.2022 (distributore automatico di sigarette BIG ONE 74T con accessori);---
- condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---

Roma, 12.4.2026

Il Giudice

dr.ssa Andreina Gagliardi

